



**CITTÀ DI MONOPOLI  
(Provincia di Bari)**

\*\*\*

VI<sup>a</sup> Area Organizzativa . Polizia Locale

N°247/2010- Reg. Ord.

Prot. nr.20477 /2010

**ORDINANZA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  
RINVENIENTI DA TUTTE LE ATTIVITÀ MERCATALI SU AREA PUBBLICA  
Modifica e riordino precedenti provvedimenti**

**IL DIRIGENTE**

**RITENUTO** necessario adottare un unico ed apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni per il conferimento separato dei rifiuti di imballaggio di cartone, legno e rifiuti organici da parte di tutte le attività commerciali mercatali e/o che si svolgano su area pubblica;

**TENUTO CONTO** della necessità di utilizzare un sistema efficace per la raccolta differenziata dei cartoni, del legno e della frazione organica per migliorare la qualità del servizio pubblico, dell'ambiente cittadino e raggiungere percentuali di raccolta di rifiuti differenziati fissati per legge;

**CONSIDERATA** anche la particolare qualificazione storico turistica del Comune di Monopoli, da cui deriva maggiore onere di tutela delle esigenze di igiene pubblica e di decoro da assicurare alla Città;

**CONSTATATA** altresì la necessità di adottare un provvedimento così finalizzato e più specifico rispetto al precedente e precisamente alla Ordinanza n°14/2006 prot.n.3512 del 09.02.2006, nonché all'Ordinanza n.178/2006 prot.n.24903 del 27/10/2006 e all'Ordinanza nr.63/2009 prot.n.14357/2010, che necessitano di essere integrate in un testo unico di riferimento;

**CONSIDERATA** l'opportunità di provvedere in tal senso, anche al fine di meglio precisare, qualificare e supportare le finalità del Progetto tecnico e del Capitolato d'Appalto dei servizi ecologici in corso di validità, comprese le progettualità sperimentali eventualmente perseguite dall'ente per assicurare tale tipologia di servizio;

**VALUTATO** di dover rivedere e specificare le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti di cartone, di legno e della frazione organica prodotti dalle attività di vendita degli operatori commerciali %d. ambulanti+ che frequentano i mercati giornalieri, settimanali e periodici, così come individuati nel vigente %Riario del Commercio sulle Aree pubbliche+. ovvero che operino nell'ambito di manifestazioni organizzate su aree pubbliche - al fine di recuperare detto rifiuto-materiale e di conseguenza risparmiare risorse, oltre che al fine della tutela ecologica ed ambientale già in premessa;

**VISTO** l'ultimo D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 che regola la materia dei rifiuti e degli imballaggi, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE, nonché tutti i successivi provvedimenti normativi in materia;

**VISTI**, in particolare, l'art.192 del suddetto D.Lgs. n°152/2006, inerente il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo, l'art. 226 dello stesso D.Lgs. che stabilisce il divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, imballaggi secondari e terziari;

**VISTO** l'art.107 del D.L.vo 267/2000;

**VISTO** il vigente Capitolato d'Appalto dei Servizi Ecologici;

**RITENUTO DI DOVER PROVVEDERE IN MERITO, e richiamato tutto quanto in premessa che costituisce parte integrante del presente Provvedimento**

## **VIETA**

**Agli Operatori commerciali che operano nelle aree mercatali È ovvero che operino nell'ambito di manifestazioni autorizzate e organizzate su aree pubbliche - di lasciare imballaggi vari di carta, cartone, legno, plastica o cellophan, nonché scarti organici di frutta e verdura, sparsi sul suolo pubblico in maniera indiscriminata.**

**Altresì,**

**Richiamata l'Ordinanza dirigenziale n.33/2007 del 19/02/2007 in tema di conferimento dei rifiuti organici e l'Ordinanza dirigenziale n.178/2006 del 27/10/2006 precisando che ove quest'ultima si riferiva al mercato settimanale di merci varie (del martedì) l'area interessata è oggi diventata quella di P.zza Roma, via Togliatti, via Pisonio, Via I. Nievo e traverse, e via V. Veneto (agro-alimentare), salvi i temporanei spostamenti delle aree mercatali (tutte) dovuti ad improrogabili ed urgenti lavori pubblici che interessino la sede stradale, per i quali continuano ad applicarsi le medesime disposizioni,**

## **ORDINA**

**Con decorrenza immediata, e a parziale modifica di quanto disciplinato con precedenti Ordinanze n°14/2006 Reg. Ord. prot.n.3512 del 09.02.2006, nonché Ordinanza n.178/2006 prot.n.24903 del 27/10/2006 e Ordinanza nr.63/2009 prot.n.14357/2010, agli Operatori commerciali dei mercati giornalieri agro-alimentari . ovvero che operino nell'ambito di manifestazioni organizzate su aree pubbliche - presenti sul territorio comunale, nonché dei mercati con cadenza settimanale, mensile o periodica di merci varie o agro-alimentari istituiti nell'agro di Monopoli (ambito urbano e contrade), il conferimento separato dei rifiuti rivvenienti dalle attività mercatali secondo le modalità di seguito riportate:**

### **Raccolta í cartone í**

E' fatto obbligo alle utenze **non domestiche** (quindi anche a tutti i titolari degli esercizi commerciali/ambulanti . attività svolte su area pubblica) situate all'interno delle aree mercatali, **di esporre, solo ed esclusivamente alla fine dell'attività, così come disciplinato nel Regolamento comunale o dalle specifiche Ordinanze adottate in tale materia** , nell'apposita piazzola o area di vendita, i cartoni opportunamente piegati e legati al fine di favorire il ritiro da parte dell'operatore ecologico della ditta concessionaria del servizio di igiene urbana.

### **Raccolta í cassette di legnoí**

E' fatto obbligo alle utenze **non domestiche** (quindi tutti i titolari degli esercizi commerciali/ambulanti . attività svolte su area pubblica) situate all'interno dell'area mercatale, **di esporre, solo ed esclusivamente alla fine dell'attività, così come disciplinato nel Regolamento comunale o dalle specifiche Ordinanze adottate in tale materia, nell'apposita piazzola o area di vendita,** le cassette di legno opportunamente pulite ed accatastate al fine di favorire il ritiro da parte dell'operatore ecologico della ditta concessionaria del servizio di igiene urbana.

### **Raccolta i scarti organici di frutta e verdura**

Per le attività commerciali su area stradale, che abbiano cadenza giornaliera e aventi come oggetto la vendita di frutta e verdura è fatto obbligo conferire i suddetti rifiuti in bidoncini personali o carrellati, che saranno ritirati giornalmente da parte dell'operatore ecologico della ditta concessionaria del servizio di igiene urbana e/o secondo la calendarizzazione concordata con il produttore dei rifiuti.

I bidoni carrellati di cui sopra possono essere forniti in comodato d'uso gratuito, dietro preventiva richiesta da inoltrarsi al gestore del servizio di igiene urbana Lombardi Ecologia srl, telefonando al numero verde gratuito 800 01 83 83 (dalle ore 9:00 alle ore 12:30) o tramite e-mail [lombardi.ecologia@virgilio.it](mailto:lombardi.ecologia@virgilio.it). Gli utenti devono pertanto provvedere alla loro periodica pulizia.

Gli operatori commerciali su area stradale, che abbiano cadenza non giornaliera (settimanale, mensile, periodica) e aventi come oggetto la vendita di frutta e verdura, dovranno provvedere a conferire i suddetti rifiuti in bustoni separati, avendo cura di lasciarli accuratamente chiusi all'interno del posteggio assegnato, ovvero ove predisposti, all'interno degli appositi **vasconi scarrabili** posizionati dalla Concessionaria del Servizio in un'area adiacente.

### **Raccolta i rimanenza di pulitura o sfilettatura di prodotti ittici**

Gli esercizi commerciali e qualsiasi attività commerciale in sede fissa o itinerante o su posteggio - aventi come oggetto la vendita di pesce - ove gli operatori commerciali manipolino il prodotto della pesca mediante eviscerazione o desquamazione -, producono uno scarto che la legislazione in essere non considera ormai da tempo rifiuto e di conseguenza non può essere conferito al Servizio di igiene urbana, ovvero non può essere introdotto nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ma raccolto, trasportato e immagazzinato in conformità con quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 1774 del 3 ottobre 2002.

Pertanto, al fine dell'eliminazione o della trasformazione dei sottoprodotti originati dalle lavorazioni (rimanenze della pulitura o sfilettatura dei prodotti ittici) o invenduti e quindi comunque da scartare, i titolari delle pescherie o dei banchi di vendita di prodotti ittici, non possono utilizzare gli ordinari canali (raccolta mediante il servizio pubblico), ma, anche al fine dell'esclusione dagli obblighi di tenuta di appositi registri, devono stipulare con i destinatari dei sottoprodotti (trasformatori o depositi temporanei) contratti di fornitura in esclusiva, redatti in forma scritta, con obbligo di tenuta del registro a carico dei destinatari, i quali devono dichiarare al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro e dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento.

### **DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

Salvo quanto disposto dal nuovo D.Lgs. 152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, ai trasgressori che non si atterrano a quanto stabilito dal presente provvedimento, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da " **50,00 a** " **500,00**. Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obligato in solido. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n.689/1981.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Vengono integralmente revocate le precedenti ordinanze, qualora in contrasto con la presente; ovvero devono intendersi integrate dal presente provvedimento amministrativo per la parte compatibile.

*Ai sensi dell'art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il Dirigente della VI A.O.Polizia Locale.*

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Monopoli per la massima diffusione/conoscenza al pubblico, nonché inviata alle Associazioni cittadine rappresentative e di categoria degli operatori commerciali e trasmessa, per l'applicazione delle modalità di raccolta dei rifiuti, alla Lombardi Ecologia s.r.l.

**La Polizia Municipale** e gli altri **Organi di Polizia**, ai quali viene notificata in copia, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 6 maggio 2010

**IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE**  
**Comandante del Corpo di Polizia Municipale**  
**(Magg. Dott. Michele Palumbo)**